

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SÁNDOR FERENCZI ONLUS

CAPO 1.

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO.

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione denominata
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SÁNDOR
FERENCZI ONLUS".

Sono Enti Fondatori dell'Associazione:

1. L'Istituto Sullivan Onlus di Firenze,
2. L'Università degli Studi di Torino –
Scuola di Specializzazione in Psicologia
Clinica

Possono partecipare all'Associazione:

- a) privati;
- b) enti pubblici territoriali e non;
- c) organismi nazionali e internazionali di
ricerca;
- d) consorzi e altri tipi di associazioni di
soggetti sopramenzionati.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Firenze, presso
l'Istituto Sullivan di Firenze, Via Amici, 17.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è fissata al 31
dicembre 2018, essa potrà essere prorogata
dall'assemblea con la maggioranza dei due
terzi degli associati. In caso di scioglimento
per qualunque causa, il patrimonio
dell'associazione sarà devoluto ad altro ente
avente finalità analoghe od fini di pubblica
utilità, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.

ARTICOLO 4

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di
lucro; essa persegue esclusive finalità di
solidarietà sociale mediante:

- 1) La diffusione e lo sviluppo
dell'atteggiamento di rinnovamento della
psicoanalisi introdotto da Sándor
Ferenczi, nel quale convivono qualità
come il genuino interesse nell'inconscio,
il rifiuto dell'idolatria e del dogmatismo,
il superamento della contrapposizione tra
visione scientifica e umanistica e delle
divisioni convenzionali tra discipline,
l'apertura verso l'intersoggettività e la
sensibilità per i temi esistenziali.

- 2) La promozione dello studio e della ricerca
della storia, della teoria, della pratica e
della trasmissione della psicoanalisi nello
spirito dell'opera e della eredità culturale
di Sándor Ferenczi.
- 3) La promozione del lavoro clinico e della
formazione psicoanalitica in base alla
teoria e alla tecnica di Sándor Ferenczi e
ai suoi ulteriori sviluppi.

L'associazione realizza i suoi scopi
principalmente attraverso:

- 1) la documentazione e la ricerca.
- 2) l'organizzazione di incontri, conferenze,
seminari e congressi in Italia e in ogni
parte del mondo.
- 3) la pubblicazione, la traduzione e
diffusione di libri, articoli, saggi,
bollettini, riviste.
- 4) la preparazione di mostre, documentari,
opere multimediali, siti web e quanto altro
utile a diffondere il sapere.
- 5) l'organizzazione di corsi di formazione.
- 6) La collaborazione con istituzioni nazionali
ed agenzie internazionali con obiettivi
simili o convergenti.

CAPO 2.

RAPPORTI ECONOMICI

ARTICOLO 5

L'Associazione è apartitica e non ha finalità di
lucro, essa non può distribuire agli associati
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale sotto qualsiasi forma. Gli eventuali
utili saranno reinvestiti per le finalità
dell'Associazione.

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito
dalle quote di associazione e da donazioni,
obblazioni e contributi di persone fisiche e di
enti pubblici e privati e da finanziamenti per
progetti ed attività conformi alle finalità
dell'Associazione.

ARTICOLO 7

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

CAPO 3.

ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

ARTICOLO 8

Gli Enti e i privati che intendono partecipare

all'Associazione devono avanzare domanda scritta indirizzata al presidente dell'Associazione.

La domanda deve contenere:

L'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita se avanzata da privati; l'indirizzo, la denominazione e la sede se avanzata da Società o da Enti pubblici;

La sottoscrizione del legale rappresentante in caso di Enti o Società;

la dichiarazione di accettare lo Statuto dell'Associazione.

La domanda di ammissione sarà sottoposta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che deciderà con giudizio insindacabile.

ARTICOLO 9

Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Associazione presso la sede legale.

Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, compresi gli oneri e obbligazioni allo stesso derivanti dal presente statuto.

ARTICOLO 10

L'esclusione dall'Associazione è deliberata dall'Assemblea per i seguenti motivi:

1. dimissioni;
2. morosità superiore a diciotto mesi (previo sollecito scritto);
3. estinzione a qualunque titolo dell'ente consorziato;
4. grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il quindicesimo giorno dall'adozione della deliberazione di esclusione.

L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte dell'associato della lettera con la quale viene comunicata la delibera di esclusione.

L'associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione o verso terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla detta ricezione, salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Associazione dall'associato escluso, ai sensi del punto 4 del primo comma di questo articolo.

ARTICOLO 11

Nel caso di recesso o di esclusione dell'associato, i contributi e gli apporti comunque denominati da questi versati restano di proprietà dell'associazione.

CAPO 4.

GESTIONE

ARTICOLO 12

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
3. il Tesoriere;
4. il Segretario;
5. il Consiglio direttivo;

CAPO 5.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 13

L'Assemblea si compone di tutti gli associati.

ARTICOLO 14

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e che questi rientrino nelle competenze dell'Assemblea.

ARTICOLO 15

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione mediante avviso da affiggersi presso la sede legale per almeno quindici giorni dalla data fissata per l'adunanza. Oltre alla sede, al giorno e all'ora della riunione, l'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno,

l'ora, ed il luogo per la seconda convocazione.

ARTICOLO 16

La presidenza dell'Assemblea compete al Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, al Vicepresidente.

Il segretario viene designato dagli intervenuti anche tra i non associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare dal verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

ARTICOLO 17

Ogni associato che abbia diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta (non autenticata).

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Ogni delegato non può rappresentare più di due associati; non possono essere delegati i componenti gli organi dell'Associazione e/o i suoi dipendenti.

ARTICOLO 18

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati in prima convocazione e di un terzo degli associati in seconda convocazione.

Una volta che il Presidente abbia constatato la regolarità delle deleghe e la validità della costituzione dell'Assemblea, tale validità non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese in modo palese, per appello nominale, salvo che esse riguardino persone.

ARTICOLO 19

L'assemblea:

1. nomina il Consiglio direttivo;
2. elegge il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
3. approva il preventivo economico-finanziario e il programma di attività;
4. approva la relazione del Presidente sull'attività svolta, il rendiconto economico e

finanziario e la situazione patrimoniale di fine esercizio,

5. delibera con voto favorevole di due terzi degli associati, su proposta del Presidente, sulle eventuali variazioni da apportare allo statuto;

6. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori;

7. delibera su tutti gli altri oggetti che, a norma di legge e di statuto, siano riservati alla sua competenza.

CAPO 6.

IL PRESIDENTE, IL TESORIERE E IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE ARTICOLO 20

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea degli associati e svolge tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge e da questo statuto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il presidente ed il Vicepresidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 21

Il Presidente provvede:

1. a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
2. a dirigere e coordinare le attività dell'Associazione;
3. a svolgere tutte le ulteriori incombenze previste dalla legge e da questo statuto o derivanti dalle deleghe a lui conferite dall'Assemblea

Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione dei poteri di acquistare e cedere beni immobili, prestare garanzie di qualsiasi genere, contrarre mutui e/o finanziamenti passivi, per i quali atti dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio.

ARTICOLO 22

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta degli aventi diritto anche fra i non associati e dura in carica quanto il Consiglio stesso, il Tesoriere può essere scelto anche tra i membri del Consiglio direttivo. Egli è responsabile degli

aspetti economici e della gestione finanziaria dell'Associazione.

La carica di Tesoriere può essere cumulabile con quella di Segretario.

Sono competenze del Tesoriere:

- a) custodire la cassa dell'Associazione, riscuotendone i crediti e pagandone i debiti; custodire i libri contabili e la documentazione giustificativa;
- b) predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.

ARTICOLO 23

Il Segretario viene nominato dal Presidente anche fra i non associati, il Segretario può essere scelto anche tra i membri del Consiglio direttivo. Egli è responsabile degli aspetti documentali dell'Associazione ed è chiamato ad affiancare il Presidente e gli altri organi sociali nelle questioni pratiche ed organizzative; partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.

La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere.

Sono competenze del Segretario:

- a) redigere i verbali del Consiglio direttivo;
- b) tenere in ordine e custodire gli archivi dell'Associazione;
- c) curare l'esecuzione delle convocazioni e della corrispondenza.

CAPO 7.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ARTICOLO 24

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a sette componenti (compresi Presidente e Vicepresidente ed, eventualmente, il Tesoriere ed il Segretario se scelti tra i Consiglieri) eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

ARTICOLO 25

Sono di competenza del Consiglio direttivo:

- a) l'elezione del Tesoriere;
- b) la determinazione annuale dei programmi di attività della Associazione in attuazione delle finalità statutarie;
- c) la creazione di gruppi di lavoro, dipartimenti e servizi a cui delegare la realizzazione e gestione di attività della Associazione;

d) l'attribuzione di incarichi particolari o la delega di competenze esecutive a comitati o singoli Consiglieri.

ARTICOLO 26

Partecipano ai lavori del Consiglio direttivo con voto consultivo delegati dagli Enti Fondatori dell'associazione in ragione di un delegato per ciascun Ente.

ARTICOLO 30

NORME TRANSITORIE.

1. Allo scopo di consentire agli Enti Fondatori l'adesione all'associazione secondo le modalità proprie degli ordinamenti di ogni singolo Ente nonché di far sì che nel primo periodo di attività dell'Associazione e fino alla prima Assemblea, l'Associazione possa iniziare proficuamente la propria attività, promovendo le sue finalità e le sue attività nelle opportune sedi istituzionali, l'Associazione è retta da un Organo Amministrativo Provvisorio formato da due membri i quali sono investiti disgiuntamente di tutti i poteri per l'intrapresa di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rivelassero necessari e/o utili, conseguentemente i predetti sono dotati dei relativi poteri di rappresentanza (sostanziale e processuale) da esercitarsi disgiuntamente.

2. L'organo Amministrativo Provvisorio avrà il compito di indire la prima Assemblea per la nomina delle cariche associative e l'approvazione dello Statuto da parte degli Enti Fondatori entro trenta (30) giorni dalla data in cui conterà l'adesione dell'ultimo degli Enti Fondatori come sopra elencati.

3. La prima Assemblea dovrà svolgersi entro venti (20) giorni dalla convocazione.

Una volta che i componenti del primo Consiglio direttivo abbiano accettato l'incarico, il compito dell'Organo Amministrativo Provvisorio è esaurito.

FRANCO BORGOGNO

CARLO BONOMI

STEFANO BIGOZZI Notaio in Firenze
Firenze, 14 novembre 2006